

F.A.Q.

Accordo quadro triennale per la fornitura e allestimento di attrezzature e apparati audio-video, comprensivo di servizi accessori per le sedi dell'Università degli Studi di Padova. Codice CIG: 83811675CD

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.

COMUNICAZIONE N. 2 (aggiornamento alla data del 25/09/2020)

| | DOMANDE | RISPOSTE |
|---|---|--|
| 7 | <p>Osservazione n°1 La Scrivente, prende atto delle modalità con le quali UNIPD ha pubblicato, con 6 giorni di ritardo rispetto ai termini fissati nella procedura, i 2 quesiti ritualmente inviati in data 11.09 in merito ad alcuni aspetti della procedura. La pagina del portale Gare e Contratti riporta, infatti, un allegato FAQ - Comunicazione n. 1 (aggiornamento alla data del 21 settembre 2020) contenente un estratto dei quesiti/osservazioni nel quale si omettono, significativamente, alcuni passaggi sostanziali per la comprensione delle osservazioni. Ricontriamo come siano stati disattesi i principi di trasparenza richiamati in tutti gli atti che dovrebbero guidare l'agire degli Uffici di UNIPD, come da Decreto del Direttore Generale del 5/10/2017, Prot. n. 356921 in una materia delicata come le procedure di appalto con la cancellazione di circostanziate situazioni di conflitto di interessi segnalate dalla scrivente in questa procedura. Chiediamo pertanto la pubblicazione integrale dei quesiti resi anonimi, inviati dalla Scrivente degli altri quesiti pervenuti qualora fossero stati interessati da analoghi tagli, nonché di tutti i quesiti pervenuti con la riapertura dei termini di gara.</p> | <p>Preliminarmente si precisa che lo strumento delle FAQ, così come indicato in oggetto, è utilizzabile per "Comunicazioni e Chiarimenti in merito al bando di gara ed allegata documentazione". Diversamente, nel caso di contestazioni di asserita nullità di clausole o di richieste di correzioni/revisioni della documentazione facente parte della gara.</p> <p>Proprio in forza di queste ultime, non riportate nelle FAQ, l'Ente, ha provveduto a modificare gli atti di gara come da Decreto rep. 3015 del 17/09/2020 ed a prorogare il termine di presentazione delle offerte (02/10/2020) così come quello relativo alle richieste di chiarimenti (24/09/2020) ed alle conseguenti risposte (25/09/2020).</p> <p>Per questo motivo l'Ente ha pubblicato le faq entro i nuovi termini, dando atto delle modifiche intervenute sul disciplinare di gara.</p> <p>Ad ogni modo, visti i principi richiamati, pur non trattandosi di richieste di chiarimento, si riportano integralmente, qui di seguito, le richieste inviate precedentemente.</p> <p><i>Osservazione n°1</i> <i>Si evidenzia che il Capitolato Tecnico, dopo aver riportato l'elenco riassuntivo delle tipologie delle aule/sale dell'Ateneo (cfr. Tab.1) ,precisa che il prospetto è "indicativo in quanto gli spazi di Ateneo sono in continua evoluzione e riorganizzazione sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista geografico" aggiungendo che <u>"le prestazioni oggetto del presente appalto di seguito descritte sono da espletarsi presso tutte le Sedi di Ateneo, collocate sia nel comune di Padova e Provincia sia presso le sedi esterne sopra indicate.</u></i> <i>L'attenzione della scrivente si è soffermata nel</i></p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>paragrafo successivo nel quale viene esplicitata una clausola che offre alcuni profili suscettibili di invalidare il Procedimento.</p> <p>“L’Accordo quadro si estenderà automaticamente, successivamente alla sua attivazione, <u>anche agli edifici e ai beni immobili che sono o saranno in disponibilità</u> a qualsiasi titolo dell’Università degli Studi di Padova, senza che il Contraente possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.”</p> <p>Il primo evidente motivo per ritenere questa clausola inammissibile consiste nella manifesta indeterminatezza dell’oggetto dell’Appalto rendendo impossibile qualunque valutazione di congruità e remuneratività.</p> <p>Pertanto il Contratto di Appalto conseguente all’aggiudicazione, che dovrà riportare questa clausola, risulterebbe nullo essendo privo della determinazione quantitativa dell’oggetto.</p> <p>Tanto premesso si chiede di formulare con maggiore specificità e determinatezza le prestazioni dell’Accordo Quadro al fine di consentire la formulazione di offerte su elementi quantitativi certi.”</p> <p>Osservazione n°2</p> <p>Art.3 del Disciplinare di gara.</p> <p>Requisiti di partecipazione di idoneità professionale. Punto 2 paragrafo C)</p> <p>Possesso di certificazione alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 4:2013 “Servizi di integrazione dei sistemi audio, video e controlli (AVC) - Requisiti di progettazione, installazione, configurazione, taratura, programmazione e verifica tecnica” secondo quanto disposto dalla Prassi di Riferimento UNI/PdR 15:2015.</p> <p>In via preliminare si rileva che la Certificazione alla “Prassi di Riferimento UNI/PdR 4:2013 non può costituire titolo per l’accesso ad una procedura pubblica per la selezione di un Contraente di una P.A..</p> <p>E’ opportuno analizzare quanto esplicitato da UNI nella pagina dedicata alle PdR: (https://tinyurl.com/PdR4-2013): “Le PdR sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.</p> <p>Non essendo documenti normativi, le PdR non sono elaborate all’interno degli organi tecnici dell’UNI e degli Enti Federati (che hanno invece il compito di seguire la competente attività di normazione tecnica relativa all’elaborazione delle</p> |
|--|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>norme UNI, delle specifiche tecniche e dei rapporti tecnici) bensì in appositi “Tavoli”. Analizzando, inoltre, la documentazione allegata al Bando di Gara in oggetto si evince (Allegato n°3) che la “prassi” non assume carattere di “norma”, né è una norma tecnica UNI, né una specifica tecnica UNI/TS e nemmeno un rapporto tecnico UNI/TR, ma è un documento elaborato da UNI che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise dal seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione con UNI:</p> <p>SIEC – System Integration Experience Community Via Cosimo del Fante, 4 20122 Milano</p> <p>Le prassi di riferimento 4:2013 15:2015 è stata elaborata dal Tavolo “Servizi di integrazione sistemi audio/video/controlli”, condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:</p> <p>G.R. (EPSON ITALIA SpA) F. B. (CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano) F. M. (Mosaico Srl) I. O. (Prase Engineering SpA) A.T. (CM Srl) A.T. (Crestron Italia Srl) C.C. (STS Engineering S.r.l.) S. D'A. (Intermark Sistemi S.r.l.) C. M. (CM S.r.l.) L. R. (Lyndy Italia S.r.l.) F. S. (ACCREDIA) A.T. (3P Technologies S.r.l.)</p> <p>Si evidenzia come il “Tavolo” che ha elaborato la PdR sia costituito da rappresentanti di Imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla Gara in oggetto oltre che da Aziende Distributrici di prodotti definiti “strategici” dalla Stazione Appaltante ed elencati nel Computo Tecnico Economico, apparentemente privi di indicazione “o equivalente”.</p> <p>L’Università di Padova ha perciò indetto una Gara d’Appalto - definita accordo quadro triennale - di rilevanza europea ponendo come requisito inderogabile per l’ammissione il possesso della certificazione per una prassi - che UNI dichiara non essere una norma e che nessuna norma italiana o europea ha indicato come necessaria o pregiudizievole alla partecipazione a pubblici appalti - redatta da un “Tavolo” composto da un gruppo di esperti appartenenti a soggetti economici direttamente o indirettamente coinvolti nella procedura.</p> <p>Quanto sopra appare in evidente conflitto di interessi in ordine agli estensori di dette prassi i quali si trovano in una posizione di trust privilegiato determinato dall’esclusione di altri potenziali concorrenti, come la Scrivente, non in possesso di detta certificazione (dagli stessi rilasciata) ma sicuramente in grado di</p> |
|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Osservazione n° 2 Non è chiara la risposta data al quesito n° 6 nella parte (refusi esclusi) e, prima di tutto, di essere uno strumento negoziale, ossia una modalità di esecuzione del contratto che si sostanzia in un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più fornitori con cui si stabiliscono i termini e le condizioni per futuri contratti di affidamento di beni, servizi, o lavori richiesti dall'Amministrazione a seconda dell'oggetto e/o dell'accordo quadro stesso. Innanzitutto non viene spiegata e motivata la clausola che l'Accordo Quadro si estenderà automaticamente, successivamente alla sua attivazione, anche agli edifici e ai beni immobili che sono o saranno in disponibilità a qualsiasi titolo dell'Università degli Studi di Padova, senza che il contraente possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. visto che contraddice la richiesta di offerta (non ribasso percentuale), per il valore del Costo Complessivo del Personale impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e gli Oneri Aziendali della Sicurezza, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, sono già ricompresi nell'offerta e pertanto non sono sommabili ad essa. Si conferma che, col permanere di questa clausola, l'offerta per il Costo complessivo del Personale non può essere formulata se non è nota l'entità delle lavorazioni da eseguire.</p> <p>Cordiali saluti</p> | <p><i>documentare la propria capacità tecnica ed economica nei termini di legge per partecipare a questo Accordo Quadro.</i></p> <p><i>Per le motivazioni di cui sopra si chiede fattivo intervento di correzione/revisione del Bando di Gara con il Disciplinare di gara emendato a norma di legge e con la conseguente riapertura dei termini di presentazione delle offerte per tutelare la par condicio tra le imprese, come la scrivente, interessate alla partecipazione.</i></p> <p>Restano ferme le risposte già fornite rispettivamente ai quesiti nn. 6 e 4</p> <p>Nel fornire la risposta al quesito n. 6 si è fatto espresso rinvio alla definizione contenuta nel Codice degli Appalti all'art. 3 comma 1, lett. iii). Come già evidenziato, e come rinvenibile dalla definizione già citata, l'accordo quadro ha quale scopo quello di stabilire le clausole relative ai prezzi e, <u>se del caso, alle quantità previste.</u></p> <p>Ciò significa che l'importo dell'Accordo Quadro, è un importo massimo che l'Ente può arrivare a raggiungere con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario e che le quantità indicate, sono quantità stimante e comunque non vincolanti.</p> <p><u>In ogni caso il vincolo è dato dall'importo massimo dell'Accordo quadro.</u></p> <p>Il valore del costo complessivo del personale impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e gli oneri aziendali della sicurezza, dovranno essere calcolati in riferimento alle quantità stimate e alle tipologie indicate nei documenti di gara.</p> <p>Come precisato nel disciplinare di gara all'art. 15, n. 3 "Il Ribasso percentuale offerto dall'operatore verrà applicato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai costi indicati alla voce "Costo Unitario" dell'Allegato 2 del Capitolato Tecnico, denominato "Computo Tecnico-Economico, - alle percentuali indicate alla voce "% da applicare sui beni" contenute nella Tabella 7 Sez. AS) Servizi per nuovi allestimenti, di cui all'art. 11.1 del Capitolato Tecnico, - ai costi indicati alla voce "Costi unitari" contenuti nella Tabella 8 Sez. B) Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e altri servizi, di cui al medesimo art. 11.1 del Capitolato Tecnico, nonché - ai prezzi unitari di listino al pubblico del Produttore/Costruttore in vigore al momento dell'intervento o della richiesta formale da parte dell'Ente, così come previsto all'art. 11.1. del Capitolato Tecnico. |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| | | Come precisato al successivo punto 4 del medesimo articolo <i>“L'importo contrattuale sarà pari a Euro 4.835.000,00 (quattromilionio- centotrentacinquemila/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA di legge esclusa, e rappresenta l'importo economico complessivo massimo dell'Accordo Quadro. Il ribasso percentuale offerto si applica esclusivamente alle voci dei prezzi specificati nell'Allegato “Computo Tecnico-Economico” e non all'importo contrattuale predetto”.</i> |
| 8 | <p>La scrivente (<i>omessa l'identificazione dell'operatore</i>) nel presentare i propri quesiti in riferimento alla procedura “Accordo quadro triennale per la fornitura e allestimento di attrezzature e apparati audio-video, comprensivo di servizi accessori per le sedi dell'Università degli Studi di Padova”, ne chiede la pubblicazione integrale, ovviamente anonima, in base alla lex specialis, senza tagli ed omissioni in rispetto ai principi di trasparenza enunciati nella circolare DG 5/10/2017, Prot. n. 356921 “Misure per il potenziamento dei controlli ai fini della prevenzione della corruzione e la trasparenza”</p> <p>Quesito n°1</p> <p>Prendendo atto della modifica al Disciplinare di Gara che ha rimosso la clausola della durata decennale di certificazione CTS (internazionale) by AVIXA per il n. 1 Progettista di impianti audio video, rileviamo che nel Capitolato Tecnico rimane confermato il permanere della richiesta di impiego di “almeno 1 Tecnico Project Manager Senior (PMS) (...) certificato e specializzato in audio video che deve avere un'esperienza dedicata di almeno n.10 anni. A tal fine, il PMS dovrà essere in possesso della certificazione internazionale PSNI o equivalente.”</p> <p>Anche se la certificazione AVIXA fosse equivalente alla PSNI, il mantenere la durata a 10 anni il possesso di un'altra certificazione ripropone, per altro verso, lo stesso requisito e pertanto riteniamo che anche il Capitolato Tecnico dovrebbe essere coerentemente modificato con la ri-pubblicazione e conseguente proroga dei termini per la presentazione delle offerte.</p> | <p>Si evidenzia che all'art. 7 del Capitolato Tecnico, così come pubblicato sin dall'inizio, non è richiesta una certificazione decennale, ma una esperienza relativa al <i>“Presidio delle attività, coordinamento delle risorse impegnate nel progetto, rispetto dei piani e del budget stanziato”.</i></p> <p>Per dette attività, infatti, è richiesto quale requisito minimo una Esperienza di almeno 10 anni nella gestione di progetti di consulenza strategica, organizzativa e gestionale in ambito di allestimenti di impianti audio video.</p> <p>Non si tratta di un requisito richiesto ai fini della partecipazione alla gara, ma un profilo richiesto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | |
| 9 | <p>Quesito n°2</p> <p>Con riferimento alla Vs risposta al quesito n°4: Si condivide il contenuto del quesito ovvero che la "Certificazione alla "Prassi di Riferimento UNI/PdR 4:2013 non può costituire titolo per l'accesso ad una procedura pubblica per la selezione di un Contraente di una P.A" ed a maggior ragione poiché, ad oggi, non è ancora Certificazione UNI, è posseduta solo da tre imprese ed è rilasciata da SIEC, una community - privata - di integratori di sistemi e, pertanto non possiede la convalida da parte dell'autorità competente per essere considerata requisito obbligatorio per la partecipazione a gare di evidenza pubblica.</p> <p>In riferimento all'opportunità di aggirare il possesso del requisito ricorrendo all'avvalimento o al raggruppamento di imprese, si evidenzia come il ristretto numero delle imprese in possesso di detta certificazione (3) operanti nel settore e che dispongono di tutti i requisiti (se mantenuti) richiesti da Bando di Gara, Disciplinare e Capitolato Tecnico, (ad esempio il contratto per 300.000 € in forniture per aule universitarie), di fatto, restringe e non amplia, la platea dei possibili partecipanti.</p> <p>Quanto sopra esposto trova conferma nell'Art 2 del Capitolato Tecnico, pag.4 laddove si afferma che, essendo la Norma UNI, con il recepimento della prassi di riferimento, in corso di definizione, il non possesso di questa certificazione alla prassi non è obbligatorio, ma all'impresa aggiudicataria è fatto obbligo di richiedere, ovvero presentare domanda (non ottenere) la certificazione entro 30 giorni all'Ente Certificatore, quando la normativa UNI verrà approvata.</p> <p>A parere della scrivente, non riteniamo legittimo richiedere il possesso di una certificazione UNI per l'ammissione ad una gara d'appalto pubblico la cui norma deve ancora essere emanata.</p> <p>Infine, essendo la Prassi di riferimento UNI/PdR 4:2015 una pratica valida solo in Italia, riteniamo che l'inserimento in una gara europea dovrebbe</p> | <p>Data la natura e la molteplicità delle prestazioni dettagliate all'interno del Capitolato Tecnico che ricomprendono i servizi di progettazione, gli allestimenti, le forniture e i servizi tecnici accessori e stante l'intento dell'Ente di individuare un operatore a cui affidarne la gestione, risulta strategico individuare standard qualitativi che garantiscano il risultato atteso, anche con riferimento alla <i>mission</i> istituzionale di Ateneo in ambito didattico. Ad oggi la certificazione alla "Prassi di Riferimento UNI/PdR 4:2013" rilasciata da un organismo terzo di certificazione autorizzato garantisce gli standard di qualità delle prestazioni in ambito audio video oggetto del presente accordo quadro, definendone i requisiti di servizio di progettazione, installazione, configurazione e taratura, programmazione e verifica tecnica nonché fornendo indicazioni generali sulle competenze professionali richieste.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>fornire chiare indicazioni su come un concorrente comunitario possa ambire di diritto alla partecipazione, nel caso in cui nel Paese originario non vi sia titolo equipollente.</p> <p>Non essendo stato indicato nessun parametro, potrebbe verificarsi una disparità di trattamento qualora detta Certificazione non venisse richiesta al concorrente estero ma pretesa dalle imprese residenti in Italia.</p> | |
| 10 | <p>Quesito n°3</p> <p>Con riferimento alla risposta al quesito n°5, condividendo che “detto requisito di partecipazione di idoneità professionale (almeno 4 attestati di "partner certificato" da parte direttamente del Brand o di un suo distributore Nazionale per i seguenti brand strategici: AMX, BOSE, SHURE, BIAMP, EPSON, BARCO e WOLFVISION) è ingiustificato rispetto sia alla tipologia di fornitura sia alla tipologia di servizi richiesti nonché sproporzionato e lesivo della concorrenza, della massima partecipazione alle gare e della par condicio.”</p> <p>si rileva una contraddizione tra gli argomenti che motivano tali requisiti di idoneità così specifici e quelli invocati per giustificare il criterio del minor prezzo nella valutazione delle offerte economiche.</p> <p>Infatti nel Capitolato Tecnico si richiama “la particolare natura delle prestazioni del presente accordo quadro” ritenendole meritevoli d’essere eseguite da personale in possesso, non solo della Certificazione ISO9000 EA33, delle Prassi di riferimento (non ancora norme UNI), della Certificazione AVIXA, della Certificazione internazionale PSNI, ma anche delle “certificazioni di prodotto”.</p> <p>La contraddizione viene evidenziata dall'Art 16 del Disciplinare di Gara: quelle che prima erano prestazioni di particolare natura, tali da giustificare criteri molto selettivi nell'ammissione alla gara (Art 9.1.2 Capitolato Tecnico), diventano forniture con caratteristiche standardizzate (Art 16 Disciplinare).</p> <p>“Risultano pertanto definite in modo specifico tutte le caratteristiche delle forniture e delle prestazioni da eseguire, le condizioni ed i requisiti che tali prestazioni devono rispettare, nonché gli appositi schemi progettuali e</p> | <p>Come riportato all'art. 3.1. del Capitolato Tecnico, le scelte relative anche ai requisiti di partecipazione, sono state dettate dal progetto che l'Università degli Studi di Padova intende realizzare.</p> <p>Detto progetto, infatti, mira all'allestimento e all'ammodernamento delle aule/sale di Ateneo. Il Gruppo Tecnico, dopo le opportune valutazioni e analisi anche nell'ottica di soluzioni innovative integrabili nel contesto di riferimento, ha redatto le relative prescrizioni tecniche. A valle di questa analisi quindi sono stati implementati dei prototipi di aula/sala che rispondessero alle caratteristiche e alle esigenze richieste dagli utilizzatori, in termini di integrazione, inclusione, efficienza, funzionalità, usabilità e estendibilità.</p> <p>Pertanto, in quest'ottica, i brand strategici indicati sono relativi a prodotti identificati dal Gruppo tecnico per la realizzazione del progetto di cui sopra, anche ai fini della didattica duale, che soddisfano le esigenze di Ateneo.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>diagrammi delle connessioni necessari per la messa in funzione dei sistemi, così come descritti nel capitolato tecnico di gara e suoi allegati” e più ancora: “L’Ente, con il supporto di un Gruppo Tecnico dedicato, ha predisposto, per ogni tipologia di aula/sala, un “computo tecnico-economico” analitico contenente la lista dei beni e servizi necessari all’allestimento dei locali in questione e quindi all’operatività della funzionalità richiesta, in conformità alle soluzioni tecnologiche adottate dall’Ateneo. “</p> <p>Un’ulteriore contraddizione si delinea confrontando quanto scritto, sempre nell’Art.16 (Disciplinare) riguardo al principio di equivalenza, previsto dall’art 68 del D.lgs 50/2016, secondo il quale la definizione delle specifiche non favorisce un particolare fornitore rispetto alla procedura in oggetto mentre nel Capitolato Tecnico (Art.9.1.2) deve impiegare obbligatoriamente profili tecnici, certificati e comprovati da specifici fornitori/distributori di brand cosiddetti “strategici”.</p> <p>Riteniamo che una corretta applicazione del principio di equivalenza, doveva riportare l’ammissione alla produzione di certificazioni “equivalenti” relative ad altri prodotti diversi da quelli, rigorosamente indicati come irrinunciabili.</p> <p>Si chiede inoltre che il principio di equivalenza venga esteso a tutte le voci di Computo Tecnico Economico per le quali è ammessa la presentazione di prodotti equivalenti poiché è prevista solo per il componente “tastiera e mouse KIT LOGITECH MK120”, nelle sole 5 ricorrenze della voce PC Aula.</p> | |
|--|--|

II RUP
Dott. Mirco Maccarone